

fettuarsi in un termine non maggiore di due anni dalla stipulazione del contratto».

(È approvato).

Art. 24.

Le iscrizioni ipotecarie che saranno prese a garanzia dei mutui, di cui all'articolo 16 della presente legge, avranno priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecari, la cui iscrizione verrà ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei mutui regolati dalla presente legge, dovrà essere dai proprietari notificata la domanda di mutuo, alla quale i creditori ipotecari avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione della casa ipotecata. Tale opposizione sarà risolta secondo le norme stabilite dal regolamento.

Se i proprietari dei fabbricati distrutti o danneggiati, sopra i quali esistano iscrizioni ipotecarie, non si curassero di provvedere alla ricostruzione o alle riparazioni straordinarie occorrenti, il creditore ipotecario, adempite le formalità che saranno dal regolamento prescritte, avrà diritto di valersi delle disposizioni della presente legge per eseguire nel suo interesse la ricostruzione o le riparazioni occorrenti.

Uguale diritto spetterà all'usufruttuario in caso di negligenza da parte del proprietario.

(È approvato).

Art. 25.

Il contributo dello Stato di che all'articolo 16, quello del Banco di Napoli ed eventualmente di altri istituti e le operazioni di mutuo fatte dalla Sezione temporanea, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, e le cartelle emesse dalla tassa di negoziazione, e soggette al bollo di centesimi 10 per ogni titolo.

Le ipoteche da iscriversi a garanzia dei mutui saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari, e tutti gli atti che possano occorrere alla esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia, saranno stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici».

(È approvato).

Art. 26.

Possono valersi dei benefici della presente legge i proprietari e, nei limiti dell'articolo 24, gli usufruttuari degli stabili danneggiati o distrutti e i creditori ipotecari.

È vietato al concessionario di cedere il mutuo durante il periodo della costruzione o ricostruzione del fabbricato.

Il mutuo sarà commisurato all'importanza e capacità del fabbricato distrutto o danneggiato, salve le modificazioni riconosciute necessarie per assicurarne la stabilità. Volendo il proprietario dargli maggiore ampiezza ed importanza, il mutuo sarà concesso nella misura del valore, che aveva l'edificio danneggiato.

Col regolamento, di cui all'articolo 94, saranno stabilite le norme per la determinazione del valore della casa distrutta, del tipo da adottare e della somma occorrente per la sua ricostruzione.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Celesia, che propone il seguente articolo sostitutivo:

« Possono valersi dei benefici della presente legge i proprietari e, nei limiti dell'articolo 24, gli usufruttuari degli stabili, danneggiati o distrutti e i creditori ipotecari.

« È vietato sotto pena di nullità di cedere il mutuo durante il periodo della costruzione o ricostruzione del fabbricato.

« La ricostruzione del fabbricato distrutto dovrà farsi sulla stessa area, a meno che non sia diversamente prescritto per ragioni di sicurezza o di igiene.

« Il mutuo sarà rigorosamente commisurato all'importanza e capacità del fabbricato distrutto o danneggiato salve le modificazioni riconosciute necessarie per assicurarne la stabilità. Volendo il proprietario dargli maggiore ampiezza ed importanza, il mutuo sarà concesso nella misura del valore che aveva l'edificio danneggiato.

« Col regolamento di cui all'articolo 94 saranno stabilite le norme per la scelta degli ingegneri incaricati delle perizie, per la determinazione del valore della casa distrutta, del tipo da adottare e della somma occorrente per la sua ricostruzione ».

CELESIA. Anche qui devo fare alcune piccole osservazioni basate sopra la solita esperienza, che io mi permetto di rievocare